

18 giugno 2020

Categorie: Finanziaria > Covid - 19

Contributo a fondo perduto, fatturato a zero e fatturato negativo

Autore: **Sandra Pennacini**

Come noto, per l'accesso al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del Decreto Legge 34/2020 (decreto Rilancio) è necessario non trovarsi a rientrare in alcuna delle cause ostative previste dal decreto stesso – già ampiamente indagate in precedenza – nonché rispettare precisi requisiti in ordine all'ammontare dei ricavi o compensi dell'esercizio precedente (a quello di emanazione del decreto), e requisiti di fatturato.

Quanto ai ricavi o compensi, che devono essere determinati guardando all'anno 2019 (nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare), occorre non aver superato la soglia di 5 milioni di euro. Sotto tale soglia, il valore diviene rilevante per determinare la percentuale da applicarsi allo scostamento intercorso tra fatturato/corrispettivi dell'aprile 2020 rispetto al fatturato/corrispettivi dell'aprile 2019, ovvero:

- 20% per ricavi/compensi fino a 400mila euro;
- 15% per ricavi/compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione;
- 10% per ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni.

Con un minimo di 1.000 euro per le ditte individuali, e 2.000 euro per le società.

Prima di calcolare l'ammontare del contributo spettante, che sarà pari a

(Fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 – Fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020) x percentuale
come da fasce cui sopra,

occorre verificare di rispettare l'ulteriore, fondamentale, requisito: **il soggetto che richiede il fondo perduto deve aver conseguito un ammontare di fatturato/corrispettivi nel mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.**

Fondo perduto e fatturato a zero - Quanto sopra, trasposto in numeri, consente di rispondere ad una domanda ricorrente, ovvero: *spetta il contributo a fondo perduto nel caso in cui il fatturato/corrispettivi di aprile 2019 sia pari a zero, ed il fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia, parimenti, pari a zero?*

La risposta è **no**. La verifica che deve essere posta in essere, infatti è:

(Fatturato/Corrispettivi aprile 2020) deve essere **minore** di (Fatturato/Corrispettivi aprile 2019 * 2/3)

ovvero

ZERO è minore di (ZERO * 2/3)? Evidentemente, la risposta è negativa.

Detto in termini più semplici, e per far comprendere la *ratio* della norma, è bene ricordare che il contributo a fondo perduto nasce con l'intento di ristorare coloro che hanno subito un **danno** dall'emergenza Covid-19. È condivisibile,

quindi, che se nel mese di aprile 2019 il fatturato è stato pari a zero, non si possa affermare che le cose nell'aprile 2020 siano andate peggio, posto che il fatturato è sempre zero.

Certamente, la necessità di imporre un criterio agevolmente **verificabile** di individuazione dei soggetti danneggiati (tant'è che è previsto, ad esempio, che uno dei controlli possibili sarà effettuato guardando alle risultanze delle LIPE, **cosa possibile solo per i contribuenti a liquidazione IVA mensile**), connesso al **fatturato/corrispettivi** (ovvero all'ammontare delle operazioni **eseguite ai fini IVA**), fa sì che alcune situazioni di effettivo danneggiamento non vengano ad essere rappresentate dalla tempistica di fatturazione cui occorre guardare (es. agenti e rappresentanti, si legga **Fondo perduto per agenti e rappresentanti** del 17 giugno 2020), tuttavia questo prevede la norma, senza possibilità alcuna di tenere un comportamento difforme.

Sono previste, tuttavia, **due importanti eccezioni**.

Non devono effettuare la verifica

- (Fatturato/Corrispettivi aprile 2020) deve essere **minore** di (Fatturato/Corrispettivi aprile 2019 * 2/3)

i contribuenti che:

1. o hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019,
2. o hanno sede o domicilio in Comuni nei quali era in corso un'emergenza prima dell'inizio della pandemia (un elenco indicativo di tali Comuni è presente nelle istruzioni al modello di istanza).

In questo caso, è comunque **indispensabile** che l'ammontare dei ricavi/compensi dell'anno precedente sia inferiore a 5 milioni di euro (da **non** rapportarsi a periodo), ma il contributo spetta ugualmente.

Esempio:

- Società che ha iniziato **l'attività a febbraio 2019**
 - Fatturato/Corrispettivi di aprile 2019: zero
 - Fatturato/Corrispettivi di aprile 2020: zero
 - Ricavi anno 2019: 200.000 euro

Posto che si tratta di attività iniziata a partire dal 1° gennaio 2019, occorre solo verificare che l'ammontare dei ricavi sia inferiore a 5 milioni di euro. Visto che la condizione è rispettata, l'operazione per la valorizzazione del contributo è:

- $[Ft. 2019 (zero) - Ft. 2020 (zero)] \times 20\% = ZERO$ **ma attenzione! In questo caso spetta comunque il minimo, che corrisponde a 2.000 visto che si tratta di società.**

Fondo perduto e fatturato negativo - Altra questione che viene spesso posta è come debbano essere considerate le eventuali note di credito emesse nei mesi di aprile 2019 e aprile 2020, e cosa accade se per effetto di tali note di credito il fatturato diviene addirittura negativo.

Ebbene, come espressamente previsto dalle istruzioni di compilazione all'istanza, e ribadito dalla Circolare 15/E/2020 – nonché, se vogliamo, dalle consuete regole di compilazione della LIPE e di liquidazione IVA – le note di credito **devono** essere considerate, sia nel mese di aprile 2019 che di aprile 2020.

Se per effetto di tali note di credito il fatturato dovrà essere considerato pari a zero.

Quanto sopra discende intanto da un criterio di logica, e trova conferma nelle specifiche tecniche di compilazione dell'istanza, che non prevedono la possibilità di inserire valori di fatturato negativi.

TaxFocus

SPECIALE COVID-19

1 Luglio 2020 - dalle 15.30 alle 17.30



SCOPRI
DI PIÙ

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it